



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri
Ai Dirigenti
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

La legge di bilancio, a seguito della recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016, comprende in un unico provvedimento le funzioni della legge di stabilità e della legge di bilancio. L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

La legge contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le università, tra le quali la ridefinizione della disciplina in materia di contributi degli studenti, il finanziamento di borse di studio, il finanziamento delle attività base di ricerca, il fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza.

Si evidenziano le disposizioni più rilevanti del decreto legislativo:

Gestione separata INPS. Il comma 165 riduce a regime l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l'aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE). I commi 166-186 introducono, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE). L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa

obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

L'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (comma 167):

soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);

età anagrafica minima di 63 anni;

maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

anzianità contributiva di 20 anni;

pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE);

non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Penalizzazione trattamenti pensionistici anticipati. Il comma 194 prevede l'abolizione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla "riforma Fornero" (di cui all'articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018.

L'applicazione della penalizzazione di cui alla riforma Fornero era già stata esclusa dalla legge di Stabilità 2015 per i soggetti che avrebbero maturato il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Adesso l'esclusione è a regime.

Tasse e contributi degli studenti universitari. Il comma 252 ridefinisce la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo, che sostituisce il previgente pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione. Pertanto gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Nel contributo sono ricompresi i contributi per attività sportive. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.

Restano, invece, ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 68/2012 nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio.

Regolamento in materia di contribuzione studentesca. I commi 253 e 254 dispongono che l'importo del contributo onnicomprensivo annuale sia stabilito da ciascuna università statale con un regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258. Il comma 259 dispone che il regolamento stabilisca anche eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale e le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento. Le singole università devono stabilire anche l'importo del contributo onnicomprensivo annuale degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ed il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.

Esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. I commi 255 e 256 prevedono l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengano ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 13.000 euro.
- b) siano iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello economico dell'ISEE inferiore o uguale a 13.000 euro.

Determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale. I commi 257 e 258 dettano ulteriori disposizioni per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti con un ISEE superiore a 13.000 euro ma inferiore a 30.000 euro.

Contributi degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. Il comma 262 prevede che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di

borsa di studio siano esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università.

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO). Il comma 265, in conseguenza della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari, incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme sono ripartite tra le università statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione.

Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio. I commi da 268 a 272 prevedono un incremento, a decorrere dal 2017, del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Inoltre si prevede che ciascuna regione razionalizzi l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sarà determinato il fabbisogno delle regioni per consentire l'assegnazione delle risorse.

Borse di studio per il merito e la mobilità. I commi da 273 a 289 prevedono che, entro il 30 aprile di ogni anno, la “Fondazione Articolo 34” bandisca almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

Le borse di studio saranno assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea.

La “Fondazione articolo 34” è la nuova denominazione data alla Fondazione per il merito non ancora costituita, prevista dall'art. 9, co. 3, del D.L. 70/2011. Si ispira all'art. 34 della Costituzione, che prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato. I commi da 290 a 293 prevedono lo sviluppo di iniziative volte a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico, attraverso attività di orientamento, e durante il percorso universitario, attraverso attività di tutorato, e il conseguente incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Il comma 290 prevede che le università organizzino specifici corsi di orientamento pre-

universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione. I commi 291 e 292 prevedono che le università organizzino specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, utilizzando anche le collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori.

Finanziamento della Ricerca. I commi da 295 a 302 istituiscono, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, una sezione denominata “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinata a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori delle università statali. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predisporrà gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale sulla base di alcuni criteri, tra i quali l'indicatore della produzione scientifica. Si specifica che le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata.

Co.co.co e contratti di lavoro autonomo. La lettera a) del comma 303, al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse prevede che gli atti e i contratti stipulati dalle università statali, volti a conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001), non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Limiti di spesa per missioni e per attività di formazione. La lettera b) del comma 303 esclude, per le università, l'applicazione dei limiti di spesa per missioni – a prescindere dalla provenienza delle risorse utilizzate – e per attività di formazione, e pertanto modifica l'art. 6, co. 12, quarto periodo, e co. 13, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

Reclutamento personale. La lettera c) del comma 303 eleva la percentuale di assunzioni possibili per le Università nel triennio 2015-2017, che passa dal 30 al 50 per cento. Pertanto vengono modificate le disposizioni in materia di spese di personale delle università, di cui l'art. 1, co. 1, lett. a) e b), del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, che, in attuazione dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012, ha dettato disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017. Si ricorda, comunque, che l'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo è effettuata

annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012.

Finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza. I commi da 314 a 338 istituiscono, a decorrere dal 2018, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), una sezione destinata a finanziare i dipartimenti universitari di eccellenza, sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università. Il procedimento per l'attribuzione del finanziamento prevede che la domanda per ottenere il finanziamento possa essere presentata, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito del MIUR, dalle università statali cui afferiscono i dipartimenti. A tal fine il MIUR compila una graduatoria che considera i risultati ottenuti nell'ultima VQR dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento e definisce un apposito Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD). Possono presentare domanda i dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria compilata dal MIUR. La domanda contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale. Per il primo quinquennio, il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 2017. A regime, invece, le domande possono essere presentate dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del (precedente) finanziamento. L'importo annuale base del finanziamento è pari a 1.350.000 euro, ma si prevedono variazioni in aumento e in diminuzione; inoltre il finanziamento è soggetto a determinati vincoli di utilizzo.

Fondo di ateneo per la premialità. Il comma 329 modifica la disciplina inerente il Fondo di ateneo per la premialità, previsto dall'art. 9 della L. 240/2010, estendendo la possibilità di concedere compensi aggiuntivi al personale docente e al personale tecnico amministrativo anche al caso in cui tale personale contribuisca all'acquisizione di finanziamenti pubblici, ed eliminando il divieto di concedere tali compensi aggiuntivi a valere sulle risorse del Fondo derivanti da finanziamenti pubblici.

VQR. Il comma 339 stabilisce che la Valutazione della qualità della ricerca (VQR) sia effettuata dall'ANVUR sulla base di linee-guida emanate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pari opportunità. Il comma 358 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

Fondo per il pubblico impiego. Il comma 364 dispone lo stanziamento complessivo, destinato a finanziare la contrattazione collettiva relativa al triennio

2016-2018. Il fondo finanzia anche le nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato e l'incremento dell'organico dell'autonomia per il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole. Si tratta di 1.920,8 milioni di euro per il 2017 e di 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018. Pertanto, una parte del fondo serve ad ampliare, per gli anni 2017 e 2018, le risorse disponibili per la contrattazione collettiva, in aggiunta alle risorse previste dalla legge di stabilità 2016, che aveva stanziato, per il triennio 2016-2018, 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato. Inoltre si prevede (mediante apposita novella alla citata disposizione della legge di stabilità 2016) che tali risorse siano altresì destinate ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (pertanto anche per i professori e ricercatori).

Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici. Il comma 368 modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Si osserva che, con riferimento allo stesso argomento, il decreto legge del 30/12/2016, n. 244 (milleproroghe 2017) ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2017 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Strumenti di acquisto centralizzato. I commi 413 e 414 prevedono un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti. Tali strumenti non devono discriminare o escludere le micro e piccole imprese. La norma cita esplicitamente modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati. Tale analisi non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sperimentazione processi di approvvigionamento di beni e servizi. I commi da 415 a 418 riguardano l'avvio di una sperimentazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'acquisizione centralizzata, in cui il MEF procede come acquirente unico, limitatamente a due merceologie (energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto) e due amministrazioni centrali (lo stesso MEF e il Ministero dell'Interno, oltre alle loro rispettive articolazioni territoriali).

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Il comma 424 sposta all'esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, articolo 21) ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici.

Il programma biennale per l'acquisto di beni e servizi relativo agli esercizi 2018–2019 dovrà quindi essere una componente del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018- 2020, che dovrà essere presentato al Consiglio entro il 31/7/2017.

Si segnala infine che resta invariato l'obbligo per le amministrazioni pubbliche previsto dall'articolo 1, comma 505, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), di approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.

SIOPE. Il comma 533 dispone che le amministrazioni pubbliche siano tenute ad ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente. Modalità e tempi di attuazione saranno stabiliti con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'Agid.

Si allega il testo della disposizione normativa per un maggiore approfondimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico